

Scrive il C.G.A. per la Regione Sicilia nella sentenza 11/2012: "*Si attaglia al caso in esame il consolidato principio (tra i molti precedenti, cfr. di recente, questo C.G.A., 19 maggio 2011, n. 369) secondo il quale la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma rileva anche nei processi in corso, ma non incide sugli effetti irreversibili già prodottisi. Ciò perché la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità incontra un limite negli effetti che la stessa, ancorché successivamente rimossa dall'ordinamento, abbia irrevocabilmente prodotto, qualora resi intangibili dalla preclusione nascente o dall'esaurimento dello specifico rapporto giuridico disciplinato dalla norma espunta dall'ordinamento giuridico oppure dal maturare di prescrizioni e decadenze ovvero, ancora, dalla formazione del giudicato.*

*Un temperamento al suesposto principio deriva dall'orientamento, pur esso giurisprudenziale (cfr., di recente, C.d.S., Sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4002 e 3 dicembre 2010, n. 8507), secondo il quale la sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma disciplinante il potere di adozione di un provvedimento oggetto di gravame giurisdizionale comporta l'illegittimità derivata dell'atto stesso, qualora il ricorrente abbia, attraverso uno specifico motivo di ricorso, fatto venire in rilievo la norma denunciata dinanzi al Giudice delle leggi. Come si soggiunge, in presenza di uno specifico motivo di ricorso, riferito alla norma incostituzionale, ancorché non sia stato sollevato alcun profilo d'incostituzionalità di essa, assume, invero, rilievo il principio secondo cui il giudice deve applicare d'ufficio, nei giudizi pendenti, le pronunce di annullamento della Corte costituzionale, con conseguente possibilità di superare i limiti che derivano dalla struttura impugnatoria del processo amministrativo e della correlata specificità dei motivi (cfr., pure, C.d.S., Sez. V, 5 maggio 2008, n. 1986)."*